

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 aprile 2017, n. 48

**P.S.R. Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.1 - "PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI" - Operazioni 10.1.1-10.1.2.**

**Approvazione bandi per la presentazione delle domande di sostegno.**

### **L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020**

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile delle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2, Dott. Angelo Bozza, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 639 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.

VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

VISTO il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38".

VISTO il Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e s.m.i..

VISTO il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136".

VISTO il Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

VISTO il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136".

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all'adozione del Piano di Adozione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150.

VISTA la Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e DM 4890 dell'8 Maggio 2014, di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative "Linee guida nazionali".

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513 riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020" nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013".

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015 - Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del 29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015).

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'08 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC".

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 " Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

VISTA la Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell'ambito del SQNPI, rev. 2 del 22/09/2016 e s.m.i. emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare".

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 21 marzo 2016, n. 95 concernente "Legge n. 4 del 03/02/2011 – Disciplinare di Produzione Integrata – Regione Puglia – Anno 2016" e s.m.i.

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 19 maggio 2016, n. 194 Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie - Anno 2016 e s.m.i..

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 31 maggio 2016, n. 783 Attuazione del Decreto MiPAAF 3536/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191 Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell'11 gennaio 2017, n. 1 Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016.

VISTA la Deliberazione Della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento.

VISTA la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 1149 "DGR n. 911 del 6/05/2015 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783". Rettifica.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli".

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale".

VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – "Piano di Coltivazione" e s.m.i..

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016 Riforma Pac – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.

VISTA la circolare AGEA n° 19 del 3/05/2012, in cui l'Organismo Pagatore detta le disposizioni per l'erogazione dell'aiuto tramite l'utilizzo della procedura di istruttoria automatizzata.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

VISTA la Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 "Applicazione Condizionalità".

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017".

CONSIDERATO che sono attive sul portale SIAN dell'AGEA, le procedure per la presentazione delle domande di aiuto.

CONSIDERATO che i Criteri di Selezione dell'operazione 10.1.2, hanno formato oggetto di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, attraverso procedura scritta avviata con nota 742 del 23/03/2017.

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

VISTI i seguenti allegati predisposti dalla Regione Puglia:

- Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
- Allegato B recante "Operazione 10.1.1 - Produzione Integrata. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
- Allegato C recante "Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno".

RITENUTO di dover approvare i suddetti Allegati A, B e C, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Sottomisura 10.1 – Operazioni 10.1.1 e 10.1.2.

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti regionali.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
  - Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
  - Allegato B recante "Operazione 10.1.1 - Produzione Integrata. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
  - Allegato C recante "Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno".
- stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
  - a) Domande iniziali: 15 maggio 2017, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;

- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2017;
  - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
  - d) le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
- stabilire che l'accesso al portale S I A N ([www.sian.it](http://www.sian.it)) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
  - dare atto che in attuazione del presente bando non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all'approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1 e all'approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione dell'operazione 10.1.2.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### **DETERMINA**

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- **di approvare** i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
  - **Allegato A** contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
  - **Allegato B** recante "Operazione 10.1.1 - Produzione Integrata. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
  - **Allegato C** recante "Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
- **di stabilire** che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
  - a) Domande iniziali: **15 maggio 2017**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
  - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2017**;
  - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
  - d) le domande pervenute oltre il **9 giugno 2017** sono irricevibili;
- **di stabilire** che l'accesso al portale S I A N ([www.sian.it](http://www.sian.it)) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- **di dare atto** che in attuazione del presente bando non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all'approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1 e all'approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione dell'operazione 10.1.2;

- **di dare atto** che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:
  - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
  - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - è composto da n° 9 (nove) facciate timbrate e vidimate, e dai seguenti allegati:
    - Allegato A composto da n° 39 facciate timbrate e vidimate,
    - Allegato B composto da n° 14 facciate timbrate e vidimate,
    - Allegato C composto da n° 13 facciate timbrate e vidimate,
  - è adottato in originale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020

Prof. Gianluca Nardone



REGIONE  
PUGLIA



# REGIONE PUGLIA

## Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013


Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"

Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni-agro-climatico-ambientali"

Operazione 10.1.1 "Produzione integrata"


Operazione 10.1.2 "Incremento della sostanza organica e difesa dei suoli"

**BANDI 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
SOSTEGNO**



## INDICE


1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	8
3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020 .....	12
4. LOCALIZZAZIONE .....	14
5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1 .....	14
6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE .....	14
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....	15
7.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.....	15
7.2. Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale.....	16
7.3. Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno.....	16
7.4. Presentazione tardiva delle domande.....	18
7.5. Novità introdotte dall'OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS .....	19
8. ENTITA' DEGLI AIUTI .....	20
9. COMPATIBILITA' TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI.....	21
10.DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE .....	22
11.CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.....	23
11.1. Controlli amministrativi .....	23
11.2. Controlli in loco.....	25
12.MODIFICA DEGLI IMPEGNI.....	25
13.TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	26
14.CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI.....	27
15.CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....	27
16.CONDIZIONALITA' E BASELINE .....	28
17.DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	30
17.1. Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità .....	31
17.2. Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità .....	32
17.3. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione.....	32
17.4. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità .....	33
17.5. Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi .....	33
18.REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO .....	34
19.RICORSI E RIESAMI .....	35
20.VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE (VCM).....	36
21.CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006 .....	37
22.DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	37
23.RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC .....	38
24.INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	39



## 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

### *Normativa comunitaria*


- **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 2009/128/CE** che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303** recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310** che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 639** che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;




- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412** che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333** che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- **Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393** recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità;
- **Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499** che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.

#### **Normativa nazionale**

- **Legge del 07 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- **Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503** "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99** "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";




- **Legge del 06 aprile 2007, n. 46** “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- **Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii.;
- **Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235** “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011,** “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159** “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- **Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218** “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014,** relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150;
- **Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e D.M. 4890 dell’8 Maggio 2014,** di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513** riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162,,** riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420** riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;



- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922** “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
- **Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015**, Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del 29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015);
- **D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017** – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI**, rev. 2 del 22/09/2016 e ss.mm.ii. emesse dal MIPAAF.

#### **Normativa regionale**


- **Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28** relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 07 marzo 2013, n. 363** Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 07/04/2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento” di cui all’art. 38 del decreto;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 14 aprile 2015, n. 120** “Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della Regione Puglia - Aggiornamento 2015” e ss.mm.ii;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 12 febbraio 2016, n. 23** “Direttiva 2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii. - Decisione d’esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015. Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia di Taranto”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 21 marzo 2016, n. 95** concernente “Legge n. 4 del 03/02/2011 – Disciplinare di Produzione Integrata – Regione Puglia – Anno 2016” e ss.mm.ii;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 19 maggio 2016, n. 194** Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie - Aggiornamento 2016 e ss.mm.ii.;



- **Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 31 maggio 2016, n. 783**  
Attuazione del Decreto MiPAAF 3536/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191**  
Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell’11 gennaio 2017, n. 1**  
Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016;

#### **Provvedimenti AGEA**

- **Comunicazione AGEA del 21 febbraio 2014, Prot. ACIU.2014.91** “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- **Comunicazione AGEA del 20 marzo 2015, Prot. ACIU.2015.141** “Piano di Coltivazione”;
- **Istruzioni Operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, Prot. UMU/2015/749** “Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA”;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.119** “Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e D.M. 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016”;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.120** “Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ss.mm.ii. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.121** “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;
- **Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833** “Applicazione Condizionalità”;
- **Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680** “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”.



## 2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

**Agricoltore ai sensi dell'art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

**Associazione di Agricoltori ai sensi del Capitolo 8 lett. ah) PSR Puglia 2014-2020:** Le Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della Normativa UE, Nazionale e Regionale; I gruppi definiti all'art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; I gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 17 del D.Lgs. n.61/2010 ove pertinente; Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

**Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.


**Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013:** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

**Consistenza territoriale del Fascicolo:** l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

### Tipologia di domande e comunicazioni connesse:

**Domanda di Sostegno (di seguito DdS):** domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

**Domanda di Pagamento (di seguito DdP):** la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipo e saldo).



**Domanda Iniziale:** la prima domanda presentata per la campagna di riferimento ai sensi delle misure/sottomisure/operazioni interessate.


**Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014:** domanda che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, per modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Sono inoltre consentite le seguenti modifiche, che riguardano la consistenza territoriale: aggiunta di singole particelle catastali; modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate); modifiche riguardanti la destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

**Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale):** domanda che permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; Per le suddette fattispecie di modifica, ai sensi dell'art.15 e dell'art. 3, si evidenzia che in caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici in oggetto di impegno rispetto all'impegno iniziale (DdS). Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella DdS o DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali ai sensi dell'art.3 del Reg. (UE) n.809/2014.

**Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale):** comunicazione con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

**Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi):** comunicazione che permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

**Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali):** comunicazione relativa al verificarsi di eventi rientranti tra le



cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

**Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende):** comunicazione relativa alla cessione totale di un'azienda, eseguita da parte di un agricoltore "cessionario" che acquisisce la titolarità da un altro agricoltore "cedente", successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS.


**Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione):** comunicazione di rinuncia ad impegni in corso, senza obbligo di rimborso per gli importi già percepiti nelle annualità precedenti. Tale clausola è prevista per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. La presentazione della domanda di pagamento per la conferma degli impegni in corso, esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006.

**Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento:** dichiarazione presentata per confermare il mantenimento dell'impegno in assenza della domanda di pagamento per la conferma degli impegni dell'annualità interessata.

**Domanda ammessa:** istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura/sottomisura/operazione, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di Sviluppo Rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della DdS e DdP per una o più colture, gruppi di colture, operazioni, sottomisure o misure.

**Fascicolo aziendale cartaceo e informatico:** modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

**Focus Area (FA):** le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.



**Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO):** elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

**Impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.

**Impegno pertinente di condizionalità:** impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure di cui agli artt. 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30 e 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

**Inadempienza/violazione/infrazione:** l'inosservanza dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione Europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, par. 3, dello stesso Regolamento; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle Misure dello Sviluppo Rurale nell'ambito del SIGC; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attività agricola minima.

**Organismo Pagatore (di seguito OP):** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.

**Pagamento ammesso:** importo concesso al beneficiario, che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle DdP che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.


**Periodo di impegno:** periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della Misura/Sottomisura/Operazione.

**Revoca:** il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, saldo o pagamento annuale).

**Sanzione amministrativa:** una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione dell'intero importo della domanda.

**S.P.A.:** Servizio Provinciale Agricoltura, distinti per province (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).

**Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.:** Per migliorare l'efficienza e il controllo degli aiuti comunitari, è istituito e reso operativo un Sistema Integrato di determinati pagamenti previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli OP,



implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità che agli obblighi di condizionalità.

**Superficie Agricola Totale (di seguito SAT):** superficie complessivamente condotta in proprietà e/o affitto, come risultante dal fascicolo aziendale.

**Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU):** superficie aziendale destinata all'utilizzo agricolo.

**Superficie Oggetto di Impegno (di seguito SOI):** Superficie Oggetto di Impegno, s'intende la superficie aziendale oggetto di impegno sulla base della quale si determina il pagamento del sostegno.

**Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM):** sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*.

### 3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020


L'attivazione delle operazioni previste dalla Misura 10 – Sottomisura 10.1, partendo dalla valutazione dell'impatto dell'attività agricola sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio), risponde alla necessità di una gestione sostenibile delle superfici agricole, finalizzata a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La Sottomisura 10.1 contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area (FA) 4A, 4B e 4C ed in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi delle FA 4B e 4C in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT del PSR Puglia 2014–2020:

- 18 - "Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità";
- 22 - "promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell'uso degli input, con particolare riferimento all'utilizzo di agricoltura biologica e integrata";
- 24 - "Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno".

Nel dettaglio, la Sottomisura 10.1 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 18 ed indirettamente i fabbisogni n. 22 e 24.

Nell'ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l'assunzione di impegni agro-climatici-



ambientali, persegue la finalità di instaurare un sistema di gestione sostenibile che:

- a) Diffonda pratiche colturali e azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione superficiale, all'incremento di sostanza organica e ad un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'attività agricola sull'ambiente e generare un miglioramento delle performance ambientali;
- b) Sostenga il mantenimento e la reintroduzione sul territorio pugliese della coltivazione di varietà, cultivar, cloni e popolazioni inserite nel sistema agro ecologico regionale, naturalmente adattate alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica;
- c) Favorisca lo sviluppo di produzioni locali di qualità e lo sviluppo di aree rurali;
- d) Tuteli e rivaluti genotipi di varietà locali, ampliandone la base genetica;
- e) Garantisca la resilienza del sistema agricolo regionale agli effetti dei cambiamenti climatici e alle nuove minacce di tipo fitosanitario;
- f) Salvaguardi la salute del consumatore e l'ambiente;
- g) Mantenga l'utilità attuale e potenziale delle risorse genetiche per soddisfare i fabbisogni delle generazioni attuali e di quelle future.

Nell'ambito della misura 10, il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1 "Pagamenti agro climatici ambientali" si articola in 6 operazioni, ognuna delle quali finalizzata a soddisfare le suddette finalità:

Operazione 1 – Produzione integrata;

Operazione 2 – Incremento sostanza organica e difesa dei suoli ;


Operazione 3 – Agricoltura Conservativa;

Operazione 4 – Tutela biodiversità vegetale;

Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica;

Operazione 6 – Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.

Priorità	Codice FA	Focus	Contributo
P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4a)	Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze minacciate di estinzione e attraverso il sostegno alla conversione dei seminativi in pascoli ai fini della tutela degli ambienti steppici	Diretto
	4b)	Sostegno alle tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata riducendo quindi il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci	Diretto
	4c)	Azioni che consentono di migliorare la protezione del suolo da fenomeni erosivi, nonché di favorire l'aumento del tenore di sostanza organica dei suoli	Diretto
	4b)	Sostegno a pratiche favorevoli all'immobilizzazione del carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso <i>input</i> energetico	Indiretto
	4c)	Sostegno a tecniche di produzione che riducono il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci	Indiretto



#### 4. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dalle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2 possono essere realizzati sull'intero territorio regionale della Puglia, secondo le specificità indicate negli Allegati B e C.

#### 5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1

Le risorse attribuite alla Sottomisura 10.1 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate nel Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3 "Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR".

Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali la Misura 214 - Pagamenti Agroambientali, il Capitolo 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi 19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti.

Premesso che la Sottomisura 10.1 è interessata da una procedura di rimodulazione finanziaria, finalizzata ad ottimizzare l'impiego delle risorse, in funzione delle istanze già pervenute con i precedenti bandi e delle ulteriori domande attese, il quadro degli impegni finanziari, relativi al presente provvedimento, viene riassunto nella seguente tabella, comprensiva degli importi destinati agli impegni derivanti dalla Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013:

TIPO DI OPERAZIONE	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
1 - Produzione Integrata	20,00 Meuro di cui 12,10 Meuro FEASR
2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	50,00 Meuro di cui 30,25 Meuro FEASR

Pertanto in attuazione del presente bando non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all'approvazione della suddetta rimodulazione finanziaria.


Le presenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei procedimenti relativi alle DdS e DdP per la sottomisura 10.1 riferite alle tipologie di operazioni di cui ai successivi Allegati B (operazione 10.1.1) e C (operazione 10.1.2).

Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell'OP Agea.

#### 6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE

Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

All'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 è definito che, il numero di ettari cui si applicano gli



impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:

- a. questa possibilità è prevista nei PSR;
- b. l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
- c. non è compromessa la finalità dell'impegno.

Per le operazioni 10.1.1 e 10.1.2 il PSR Puglia 2014-2020 non prevede la possibilità di variazione delle superfici assoggettate agli impegni.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di Gestione delle DdS sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con i propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.


I soggetti che intendono presentare DdS/DdP, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione secondo le specifiche di seguito riportate.

### 7.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico", compilare il piano di coltivazione e se del caso la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));

La costituzione, l'aggiornamento e l'eventuale chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA devono essere effettuati presso la sede prescelta.



Nella stessa sede deve essere custodita la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) qualora le informazioni dichiarate non siano reperibili in banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un beneficiario trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il beneficiario deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la DdS per l'anno 2017 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2017. In assenza di fascicolo, o di dati ed informazioni sulle superfici inerenti le operazioni 10.1.1 e 10.1.2, in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

### **7.2. Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale**

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS.

Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla presentazione delle domande ancorché presentate in modalità alfanumerica.

Il settore PSR, pur non essendo direttamente coinvolto nella campagna 2017 nel rispetto di percentuali di superficie da rappresentare in domanda con modalità grafica, prevede comunque la pubblicazione di apposite funzionalità per la predisposizione grafica per la presentazione delle domande riferite alla campagna 2017.

In dettaglio l'art. 9, par. 3 del D.M. del 12/01/2015 n. 162 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.


Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nelle Circolari e nella manualistica AGEA.

I dati dichiarabili nel piano di coltivazione si riferiscono all'occupazione del suolo, alla destinazione, all'uso, alla qualità ed alla varietà.

### **7.3. Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno**

In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione delle DdS.

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità



on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un Libero Professionista, munito di opportuna delega (come da Allegato 1, per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per la prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN. (come da modello Allegato 1).

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS e DdP, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale [www.sian.it](http://www.sian.it).

Le operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle domande sono effettuate per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato (Operatore CAA o Libero Professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero identificativo univoco (barcode domanda) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione, corrispondente alla data di invio telematico.


Al riguardo si evidenzia che solo con il rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata, la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della stessa né per l'OP AGEA né per la Regione.

Le DdS e DdP possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

In applicazione dell'art. 67, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le DdS e DdP devono essere presentate entro i termini presentazione fissati all'art. 13 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, fissato il 15 maggio di ogni anno.

Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Reg. UE n.809/2014, per la campagna 2017, i termini di presentazione delle domande sono così stabiliti:



TIPOLOGIA DI DOMANDA	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
a) Domande iniziali	15 Maggio 2017
b) Domande di modifica ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n.809/2014	31 Maggio 2017
c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 (ritiro parziale) del Reg. (UE) n.809/2014	data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande
d) Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014	
e) Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2018
f) Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 per cessione di aziende	9 giugno 2018
g) Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)	10 giugno 2017
h) Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento	Da definirsi a cura dell'OP AGEA

#### 7.4. Presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio. In tal caso, l'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.


*Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili.* Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 succitato, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

*Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.* Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi



dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse.

In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati all'interno degli allegati B e C, relativi alle singole operazioni 10.1.1 e 10.1.2.

## **7.5. Novità introdotte dall'OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS**

### **7.5.1 Uso oggettivo**


In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale. La circolare Agea prot. N. 14300 del 17/02/2017 prevede che le superfici coltivate ricadenti su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo". L'agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. L'uso oggettivo può essere indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua;
- c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell'isola può comportare variazioni di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come "uso oggettivo" si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come "uso oggettivo", in aggiunta e in diminuzione. Il limite del presente comma non si applica per l'Organismo Pagatore OPPAB qualora si avvalga del locale Corpo Forestale per la misurazione della superficie interessata da uso oggettivo.

I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.

### **7.5.2 Overlapping**

AGEA ha completato il progetto di revisione ed aggiornamento dei confini catastali riscontrati come sovrapposti. Gli esiti tecnici di tale progetto vengono pubblicati sul fascicolo aziendale. L'attività di revisione ed aggiornamento dei confini catastali si è resa necessaria per correggere la sovrapposizione di superfici, sia pure marginali, tra particelle confinanti, al fine di evitare che una stessa superficie possa ricevere più pagamenti (SIGC). Agea sta procedendo alla pubblicazione di specifiche disposizioni per definire la validità amministrativa delle informazioni



tecniche e le modalità di applicazione al 1° ed al 2° pilastro della PAC e agli altri settori di intervento.

In particolare, riguardo agli impegni pluriennali, l'acquisizione dei nuovi dati tecnici potrà comportare una variazione degli impegni assunti.

### 7.5.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

## 8. ENTITA' DEGLI AIUTI

Il dettaglio degli aiuti previsti è riportato all'interno dei successivi allegati: B (operazione 10.1.1) e C (operazione 10.1.2).


I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

Il beneficiario può aderire a più tipologie di operazioni, come disciplinato nei successivi allegati B e C, e al paragrafo 9, sulla base dei requisiti delle singole particelle aziendali (tipologia e durata della conduzione, destinazione colturale, specie e varietà coltivate), per gli interventi a superficie.

Ai fini di evitare il doppio finanziamento (*no double funding*), all'interno del suddetto allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l'eventuale sovracompensazione per la stessa tipologia di impegni e/o obblighi.

Nella metodologia di calcolo dei pagamenti riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 sono state esaminate le possibili sovrapposizioni tra gli impegni delle baseline e gli impegni previsti dalle tipologie di operazioni della sottomisura 10.1.

Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*). In particolare si è rilevato che, per tutte le tipologie di operazioni afferenti alla sottomisura 10.1, non sussistono sovrapposizioni con le pratiche di *greening*, e pertanto, il pagamento dei premi previsti non subisce alcuna decurtazione.



## 9. COMPATIBILITA' TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI


La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell'ambito delle Misure 10 e 11 è riportata nell'allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020, ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE n. 808/2014, è rappresentato nella seguente tabella:

Possibilità sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata	Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica
Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata		NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	NO		NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	NO	NO		SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	NO	NO	NO	SI	SI		SI	NO
Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	

In ogni caso, la sovrapposizione di impegni e di Tipologie di operazioni previste dalla suddetta tabella gli importi erogati non potranno comunque superare i seguenti massimali previsti dall'Allegato II "Importi ed Aliquote di Sostegno", del Reg. (UE) n.1305/2013:

- 600 (\*) per ettaro/anno per colture annuali;
- 900 (\*) per ettaro/anno per colture perenni specializzate;
- 450 (\*) per ettaro/anno per altri usi della terra;
- 200 (\*) per unità di bestiame (UBA)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

Altresì, nel caso di combinazioni di Operazioni attivate nella stessa azienda e che interessano superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia culturale.



## 10. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, dovrà presentare la DdP/conferma delle annualità successive per la sottomisura e tipologia di operazione di pertinenza.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/ Conferma Impegni, saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della DdP/conferma determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della DdP/conferma determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la DdS manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori DdP nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno, l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Reg. UE 809/2014, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di conferma, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di DdP.


Senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato non mantenuto.

La lista delle domande attese non presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento dell'impegno, sarà inviata dall'OP Agea alle Regioni prima dell'istruttoria per le verifiche di competenza.

Con successive disposizioni, concordate annualmente tra OP Agea e Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, saranno fornite apposite istruzioni per la compilazione, il rilascio e i termini di scadenza della dichiarazione.

In caso di mancata presentazione delle DdP/conferma per due anni nell'arco del periodo di impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai sensi del D.M. n.2490/2017.

Alla casistica di mancata presentazione delle DdP/conferma, si applicano le eccezioni per eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato al paragrafo 15.



## 11. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

Tutte le DdS e DdP sono sottoposte ad una serie di controlli, definiti controlli di ammissibilità, consistenti nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'operazione interessata, e, ove pertinenti, nelle verifiche inerenti l'attribuzione dei punteggi e delle priorità fissate dai criteri di selezione.

Tali controlli sono finalizzati a definire, in termini generali, l'ammissibilità agli aiuti delle singole domande interessate e, nel dettaglio, l'entità degli aiuti erogabili in base a quanto dichiarato nelle stesse a livello di superfici e colture oggetto di sostegno.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 75, par. 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco), ed in particolare:

- *aziende non selezionate a campione*: il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
- *aziende facenti parte del campione*: l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR, un acconto fino al 85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.


### 11.1. Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione controlli in loco.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29 del summenzionato regolamento. I controlli sono eseguiti secondo le procedure e competenze predefinite e concordate tra l'OP AGEA e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:



- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dai controlli del Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale: controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni ed individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio della campagna interessata e all' 11 novembre della stessa annualità;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio della campagna interessata;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN), ove di pertinenza;
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifica della presenza della certificazione antimafia per gli importi superiori ai 150.000,00 euro;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura/sottomisura/operazione.


È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine, pertinenti per la misura/sottomisura/operazione.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto dei requisiti specifici della misura/operazione interessata, secondo quanto riportato negli allegati B (10.1.1), e C (10.1.2), nonché l'eventuale applicazione dei criteri di selezione e priorità.

Tali controlli possono essere eseguiti con l'ausilio di dati ed informazioni presenti sul portale SIAN o in altre banche dati disponibili al momento dell'istruttoria, fermo restando la necessità di completezza dei controlli da eseguire. Per dati ed informazioni che non sono disponibili sul portale SIAN o in altre banche dati, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, potrà richiedere l'acquisizione della specifica documentazione per completare i controlli di propria competenza.

Gli esiti di tutti i controlli vengono registrati, attraverso le apposite funzionalità, sul sistema informativo di gestione delle domande del portale SIAN.

Eventuali inadempienze possono determinare riduzioni, sanzioni e/o esclusioni dall'aiuto, secondo quanto precisato al paragrafo 17.



### 11.2. Controlli in loco

I controlli in loco vengono svolti ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 su un campione di domande selezionate ed estratte dall'OP Agea. La selezione riguarda un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio predefiniti ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare, estrae il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza della Regione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.


Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, la Regione può selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

L'art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: "Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."

L'OP AGEA effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale dei controlli in loco nella campagna successiva.

## 12. MODIFICA DEGLI IMPEGNI

La tipologia di impegni associati a ciascuna operazione è dettagliata degli Allegati B e C, la durata degli impegni è quinquennale ed i beneficiari, nel corso del periodo di impegno, non possono variare le superfici oggetto di sostegno rispetto all'impegno iniziale (DdS).



Il PSR Puglia 2014-2020 prevede la possibilità di variazione degli ettari ammissibili, ai sensi dall'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, unicamente per la tipologia di operazione 10.1.4.

### 13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014 si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario durante il periodo di esecuzione dell'impegno può avvenire nel caso in cui:


- il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di DdS;
- l'ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti, comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Per il trasferimento degli impegni è prevista la comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende)

In tal caso, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, e gli adempimenti conseguenti, viene definita dalla Regione e dall'OP Agea, nel corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Al paragrafo 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari



per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### 14. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, sulla base dell'esame della documentazione a disposizione dell'istruttore.

I cosiddetti errori palesi sono, di norma, riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Inoltre, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, non sono considerabili errori palesi:


- CUA e/o partita IVA: errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda, o del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

#### 15. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;



- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene definita dalla Regione e dall'OP Agea, nel corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo Sviluppo Rurale ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.


#### **16. CONDIZIONALITA' E BASELINE**

Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera c).

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n. 1306/2013, titolo VI artt. 91-101. L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, istitutivo del SIGC. Anche per le misure di sostegno a superficie e a capo di bestiame, dello Sviluppo Rurale, è richiesto da parte dei beneficiari il rispetto dei pertinenti obblighi di condizionalità. La condizionalità è recepita in Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali e Delibere Regionali di attuazione, per rendere coerente la sua applicazione con l'evoluzione normativa di riferimento.

Il D.M. del 25/01/2017 n. 2490 ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del D.M. n.2490/2017 si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e ai beneficiari delle seguenti misure dello Sviluppo Rurale: forestazione e imboscamento, allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par. 9), agricoltura biologica, Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità a



favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità comprendono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 93-94 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con D.M. n. 2490/2017.

I requisiti sono suddivisi in settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali;
- mantenimento dei pascoli permanenti.

I controlli relativi alle superfici (misurazioni e colture presenti) per le quali viene richiesto il pagamento del sostegno, nonché le verifiche di condizionalità, sono eseguiti dall'OP AGEA, tenendo conto:


- della metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- della necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili, progressivamente alle Autorità di Gestione, tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande, in relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n.1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione.

I beneficiari del sostegno ai pagamenti agro-climatico-ambientale (ACA) dalla Misura 10, oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi allegati, devono rispettare gli obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.

Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- Le regole della condizionalità comprendente i CGO e le norme relative alle BCAA, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Reg. UE n.1306/2013.
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. UE n.1307/2013 e dall'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014, stabiliti a livello di Stati Membri. Essi fissano i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009).



- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e n.22/2013).

Per ciascuna tipologia di operazione, i dettagli delle regole di condizionalità, dei requisiti per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e l'attività minima, ed altri requisiti pertinenti fissati dalle vigenti normative, pertinenti, sono riportati nelle tabelle descrittive degli impegni contenute nelle schede di misura e nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.

Il D.M. n. 2490/2017 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui all'artt. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure ACA si è tenuto conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 2014-2020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le indicazioni relative al no-double *funding* (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Pertanto, per le operazioni (10.1.1, e 10.1.2) afferenti al presente provvedimento non si rilevano sovrapposizioni e non si applicano decurtazioni al premio previsto per unità di superficie impegnata.

#### **17. DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**


Per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. UE n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal D.M. n.2490/2017, che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello Sviluppo Rurale e per gli impegni correlati.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o revoche, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'entità delle penalità da applicare è commisurata alla violazione riscontrata con un criterio di proporzionalità: più grave è l'inadempienza da parte del richiedente gli aiuti, maggiore sarà la penalità da applicare.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.

In linea generale vengono distinti:



- a) Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità;
- b) Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- c) Violazione per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la Misura/Operazione;
- d) Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità;
- e) Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi.

Il dettaglio delle singole fattispecie di violazioni e la gestione del regime sanzionatorio vengono di seguito specificate, con il relativo ambito di applicazione riferito al presente avviso.

#### **17.1. Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità**

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1 e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Premesso che, le superfici dichiarate in domanda alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura/operazione, sono considerate come un unico gruppo di coltura.


Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata in domanda, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata [art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014]. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La tolleranza in esame non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014 *"Sanzioni amministrative in caso di sovra-dichiarazione"*.



**Riduzioni ed esclusioni per gruppo coltura art. 19 Reg. UE n.640/2014 – per tutte le misure ad eccezione delle Misure 12 e 13 del Reg. UE n.1305/2013**

Esito	% Scostamento	Effetto
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata [art.19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014]
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata [art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014]
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi [art. 19 par. 1 Reg. (UE) n.640/2014]
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata [art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014]. Se l'importo calcolato in ottemperanza par.1 e 2 art.19 del Reg. (UE) n.640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n.1306/2013, il saldo restante è azzerato. [art.19 comma 3 del Reg. (UE) n.640/2014]

**17.2. Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità**

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Come previsto dal D.M. n.2490/2017, conformemente all'art. 35, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità della Misura/Operazione.


**17.3. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione**

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Il mancato rispetto degli impegni viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Il sistema sanzionatorio è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed Esclusione, rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, approvate con DGR, che valutano le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Tali violazioni possono riguardare:

- gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del Reg (UE) n. 1305/2013;
- gli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, attività agricola minima, di cui al D.M. n.6513 de 18/11/2014.



Il meccanismo sanzionatorio è applicato in maniera proporzionale in base a percentuali di riduzione fissate nella misura del 3%, del 5% o del 10%, determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'Allegato del D.M. n. 2490/2017.

Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014.

#### **17.4. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità**

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Il mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Gli impegni pertinenti sono stabiliti, a livello regionale, con la D.G.R. n.738/2016 e ss.mm.ii. *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale"*, che valutano le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

#### **17.5. Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi**

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.


Nel dettaglio, la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta.

In caso di accertamento di un'inadempienza grave, il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10%, secondo le modalità di cui all'Allegato del D.M. n. 2490/2017.

Qualora venga accertato che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, oppure ha omesso, per negligenza, di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. In tal caso, il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.



In ogni caso, tutte le casistiche di violazione per ripetizione di inadempienze e di violazioni gravi sono disciplinate e sanzionate ai sensi del D.M. n. 2490/2017.

#### **18. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO**

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n.809/2014 ai seguenti paragrafi:

*1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al successivo paragrafo 2.*

*2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.*


*3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.*

*Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.*

Conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 2490/2017, ai sensi dell'art. 97, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

L'OP Agea e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell' art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, hanno l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari, secondo quanto precedentemente precisato.

AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.



## 19. RICORSI E RIESAMI

Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per l'esame dei reclami:

Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:

- Istanze di riesame delle DdS/DdP;
- Ricorsi amministrativi;
- Comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una DdS/DdP, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7/08/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.


Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti: istanze di riesame, ricorsi gerarchici o ricorsi giurisdizionali, comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Eventuali richieste di riesame, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato **ricorso gerarchico** al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed



Ambientale, Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - PEC: direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it - **entro e non oltre giorni 30** dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

## 20. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di Sviluppo Rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.


Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "*Verificabilità e Controllabilità delle Misure*".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "*Verificabilità e Controllabilità delle Misure*" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.



Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

## **21. CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006**

I beneficiari degli aiuti devono rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n.28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009.


Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro di cui sopra, il Responsabile di Misura invia periodicamente agli Enti designati (INPS - Direzione Regionale del Lavoro, ecc.) gli elenchi dei beneficiari degli aiuti, i quali provvedono ai controlli di propria competenza e restituiscono gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

## **22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda della sottomisura 10.1 e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando, nonché dalle disposizioni dell'OP Agea.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della sottomisura 10.1, per tutta la durata degli impegni, sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la sottomisura 10.1;
- Osservare quanto previsto dall'art.60 del Reg. UE n.1306/2013 - Clausola di elusione: Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
- Rispettare, per le superfici oggetto di impegno, la pertinente vincolistica vigente per gli ambiti di intervento (Zone Parco, SIC/ZPS, Aree della Rete Natura 2000, ecc.);
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;



- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal R. R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale"*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.


In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

### 23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC

Ulteriori informazioni inerenti il presente bando, potranno essere acquisite dal sito web <http://svilupporurale.regione.puglia.it/> o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:

Referente		e-mail	telefono
Responsabile di Raccordo della Sottomisura 10.1	Dott. Giuseppe CLEMENTE	<a href="mailto:g.clemente@regione.puglia.it">g.clemente@regione.puglia.it</a>	080/5405218
Responsabile della Sottomisura 10.1	Dott. Angelo BOZZA	<a href="mailto:a.bozza@regione.puglia.it">a.bozza@regione.puglia.it</a>	080/5405242
Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN	Sig. Nicola CAVA:	<a href="mailto:n.cava@regione.puglia.it">n.cava@regione.puglia.it</a>	080/5405148

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che



prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

La casella PEC di competenza dell'OP Agea è la seguente: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it).

Per i procedimenti di competenza regionale si farà riferimento al Responsabile di Sottomisura ([agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it)) e al S.P.A. competente per territorio, alle seguenti PEC:

- [upa.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.bari@pec.rupar.puglia.it)
- [upa.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.taranto@pec.rupar.puglia.it)
- [upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it)
- [upa.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.lecce@pec.rupar.puglia.it)
- [upa.foggia@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.foggia@pec.rupar.puglia.it)

#### 24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



REGIONE  
PUGLIA



# REGIONE PUGLIA

## Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

**Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia**

**Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013**


**Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”**

**Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”**

**Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”**


**BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
SOSTEGNO**

Allegato B alla DAdG n. 48 del 03/04/2017



## INDICE

PREMESSA.....	3
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE .....	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	3
4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI .....	5
4.1 Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti.....	5
4.2 Scelta varietale e materiale di moltiplicazione.....	6
4.3 Avvicendamento colturale .....	6
4.4 Fertilizzazione.....	6
4.5 Difesa integrata volontaria.....	6
4.6 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari.....	6
4.7 Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni. ....	7
4.8 Impegni aggiuntivi di difesa avanzata previsti per singola tipologia colturale.....	7
5. DURATA DEGLI IMPEGNI .....	9
6. ENTITA' DEGLI AIUTI .....	9
7. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	10
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	10
8.1 Utilizzo del SQNPI .....	10
8.2 Domanda di Sostegno.....	11
8.3 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione delle priorità previste dal bando.....	11
8.4 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando .....	12
8.5 Controlli di Ammissibilità.....	12
8.6 Comunicazioni di Ammissibilità.....	13
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI.....	14
9.1 Gestione delle domande di pagamento .....	14
9.2 Liquidazione degli aiuti.....	14



## PREMESSA

Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato B si riferiscono all'attuazione della tipologia di operazione 10.1.1 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell'Allegato A e la concessione degli aiuti è condizionata all'approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1.

## 1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

L'operazione sostiene l'adozione di tecniche di produzione integrata quale sistema a basso impatto ambientale basato sulla valutazione dell'agroecosistema nel suo complesso, valorizzando i metodi e mezzi agronomici di difesa delle produzioni agricole e riducendo al minimo gli input chimici con interventi mirati in specifici periodi correlati alla fase fenologica della coltura ed allo sviluppo dei patogeni.

I metodi di produzione integrata vengono attuati secondo le disposizioni dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), e delle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie (NDI). Tali documenti sono redatti ed aggiornati, sulla base delle novità giuridiche e tecnico-scientifiche, conformemente alle relative "Linee guida nazionali", ai sensi della Legge n. 4 del 3/02/2011 e del DM n.4890 del 8/05/2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata (SNQPI).

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI


I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori ai sensi dell'art.4 comma 1 lett.a) del Reg. UE n.1307/2013.

## 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di DdS sono correlati alla tipologia di operazione 10.1.1.

I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
- b) S.A.U. minima di 1 ettaro.
- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
- d) per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 15/05/2017 al 14/05/2018.



Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di presentazione della domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022); essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità della domanda. Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal 15/05/2017 al 14/05/2018).

Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei contratti, ecc., sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.

- e) Utilizzo del Sistema Informativo **SQNPI**, secondo le specifiche Procedure di Adesione, Gestione e Controllo definite e revisionate dal MIPAAF Direzione generale dello Sviluppo Rurale – Organismo Tecnico Scientifico.

Gli operatori che aderiscono al sistema devono adottare il DPI e NDI della Regione Puglia. La richiesta di adesione prevede, contestualmente, la scelta dell'OdC tra quelli accreditati ed inseriti nell'apposita lista gestita dal Mipaaf, che provvederanno ad eseguire i controlli e a certificare la conformità dei metodi di produzione adottati al DPI ed alle NDI della Regione Puglia ed alle procedure fissate dal SQNPI.


Nel caso dei produttori agricoli la richiesta può essere presentata prima dell'avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, in corso d'opera, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte.

Ai fini dell'attuazione della tipologia di operazione 10.1.1, il SQNPI è utilizzato unicamente come Sistema Informativo collegato all'attuazione dell'impegno di adottare il DPI della Regione ove insiste la sede operativa aziendale.

Con riferimento al Manuale SQNPI - Adesione Gestione Controllo rev. 2 del 22/09/2016 e ss.mm.ii. lo scopo e campo di applicazione ai fini della tipologia di operazione 10.1.1 è stabilito dal paragrafo 10.3 Conformità della Fase di Coltivazione che prevede:

*Su richiesta dell'operatore, la verifica di conformità da parte dell'OdC si può limitare alla sola fase della coltivazione che, nel caso di esito positivo si concretizza in un attestato specifico per coltura e superficie prodotto dal Sistema Informativo. Tale attestato di conformità può essere utilizzato solo per i pagamenti previsti per le misure agroambientali dei PSR o dell'OCM ortofrutta ma non autorizza a far uso del marchio.*

- f) Presenza della tipologia colturale oggetto di richiesta di sostegno nel DPI e nelle NDI della Regione Puglia vigente per l'annualità di domanda.
- g) Assoggettamento agli impegni dell'intera S.A.U. aziendale della tipologia colturale richiesta a premio (Olivo – Frutticole – Orticole).
- h) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate al paragrafo 9 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".



#### 4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI

Con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti i beneficiari dovranno rispettare i seguenti impegni:

- Il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS.
- L'obbligo di presentazione della DdP per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno, secondo i dettagli indicati al paragrafo 5 "*Durata degli Impegni*".
- Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera azienda ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il Cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 13 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".
- I beneficiari degli aiuti previsti dalla tipologia di operazione 10.1.1, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).


Inoltre, ai fini dell'erogazione dei premi previsti dalla tipologia di operazione 10.1.1 vengono distinti due livelli di impegni tecnici specifici che i beneficiari dovranno rispettare per l'intero quinquennio, che prevedono premi di entità differente: Impegni di Base ed Impegni Aggiuntivi.

Gli **Impegni di Base** pertinenti della tipologia di operazione 10.1.1 sono i seguenti:

- Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS.
- Obbligo di presentazione della DdP per la conferma degli impegni assunti con la DdS.
- Osservanza del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) e le Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie (NDI) della Regione Puglia, come previsto dall'allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020:

##### 4.1 Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti

Colture	Pendenza delle superfici		
	Maggiore del 30%	Tra il 10 e il 30%	Pianura
<b>Orticole</b>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>Arboree</b>	All'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. E' ammesso l'inerbimento, anche con vegetazione spontanea gestita con sfalci.	Obbligatorio l'inerbimento interfilare naturale o artificiale. Nel periodo primaverile-estivo, in alternativa all'inerbimento, è consentita l'erpatura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione e l'interramento localizzato dei concimi.	Obbligatorio l'inerbimento interfilare, naturale o artificiale, nel periodo autunno-invernale. Nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.



#### 4.2 Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Tipo di colture	Tipologia di materiale di propagazione
Orticole	Utilizzo di materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato
Arboree	

#### 4.3 Avvicendamento culturale

Colture	Regole di avvicendamento
Arboree	Non applicabile
Orticole	<p>Obbligo di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di mono successione per ogni coltura.</p> <p>I DPI riporta indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.</p>

#### 4.4 Fertilizzazione

Colture	Regole di fertilizzazione	
Arboree	Obbligo di frazionamento della quota azotata per dosi totali superiori a 60 kg/ha/anno	<p>Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche dei DPI.</p> <p>Esecuzione di un'analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico.</p> <p>Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali.</p> <p>Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida, entro 5 anni, all'impianto o alla adesione (DdS). In ogni caso per i beneficiari che aderiscono alla misura, tali analisi devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione (DdS).</p>
Orticole	Obbligo di frazionamento della quota azotata per dosi totali superiori a 100 kg/ha/anno	<p>Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto sulla base dell'analisi del terreno e dei criteri riportati nei DPI.</p> <p>Il piano di fertilizzazione deve essere redatto da un tecnico abilitato in campo agronomico.</p>


#### 4.5 Difesa integrata volontaria

Colture	Regole di difesa integrata volontaria
Arboree	Obbligo di giustificare i trattamenti in base ai dati di monitoraggio delle avversità fitosanitarie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nelle Norme NDI.
Orticole	<p>Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dalle Norme NDI per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (Litri o Kg/ha) indicate nelle Norme NDI.</p> <p>Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi (dati di monitoraggio, campionamento dei frutti) sui registri delle operazioni colturali.</p>

#### 4.6 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso centri prova autorizzati (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri.



#### 4.7 Tenuta del Registro delle operazioni culturali e di magazzino relative agli impegni.

Obbligo della tenuta di un Registro delle operazioni culturali e di magazzino relative agli impegni cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni culturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio e per le superfici oggetto di impegno

Il rispetto degli impegni di base dà diritto al pagamento dei premi di base previsti e descritti al successivo paragrafo 6 – Entità degli Aiuti.


I suddetti impegni di base saranno oggetto di controllo, oltre che nelle procedure di controllo e certificazione da parte dell'OdC a cui il beneficiario aderisce, per quanto attiene alle norme tecniche relative al DPI e alle NDI Regionali, anche nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n.809/2014, di cui al paragrafo 11 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale – sottomisura 10.1".

Gli **Impegni Aggiuntivi Facoltativi** previsti della tipologia di operazione 10.1.1, consistono nell'adozione di almeno una tecnica di difesa avanzata e sono differenziati in base alla tipologia colturale, come di seguito illustrato.

Tali impegni sono ammissibili agli aiuti unicamente in associazione con gli impegni di base, e pertanto dovranno essere richiesti congiuntamente nella DdS.

#### 4.8 Impegni aggiuntivi di difesa avanzata previsti per singola tipologia colturale

Coltura	Impegno	Tecnica di difesa avanzata
Frutticole	Confusione sessuale	Utilizzo di dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli insetti nocivi, seguendo le indicazioni delle Norme eco-sostenibili (modello, epoca, numero, localizzazione).
Frutticole Orticole Olivo	Bio-controllo	Utilizzo di insetti, batteri, funghi come antagonisti degli organismi nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale autorizzati per l'impiego.
Frutticole Olivo	Controllo adalticida	Utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio.
Orticole	Sovesci biofumiganti	Utilizzo di alcune specie vegetali, quali le crucifere, da sovescio, che grazie al rilascio di particolari sostanze attive (glucosinolati), esercitano attività biofumigante e nematocida per il controllo di agenti patogeni del terreno (funghi, nematodi).
Olivo	Potatura annuale	Esecuzione di interventi di potatura per ottimizzare il controllo di occhio di pavone, lebbra, rognà, nonché nei confronti del Co.Di.RO. La pratica consente un contenimento complessivo della chioma sia attraverso la riduzione del volume che attraverso il diradamento, contribuendo a migliorare le condizioni vegetative della pianta e a creare un microambiente sfavorevole allo sviluppo dei patogeni. Per le Zone infette, delimitate con DDS n. 16 del 10/2/2017 (BURP n. 24 del 23/2/2017), l'adesione a tale impegno aggiuntivo (esecuzione di una potatura annuale per ciascuno dei cinque anni di impegno) non consentirà, per gli olivi ubicati nella stessa superficie, di beneficiare degli aiuti previsti dalla sottomisura 5.1 (esecuzione di una potatura straordinaria nell'arco dell'intero periodo di programmazione seguita, nei due/tre anni successivi all'intervento straordinario, dalle operazioni di eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni).



L'impegno aggiuntivo consiste nell'attuazione di almeno una delle suddette tecniche di difesa avanzata, nel rispetto di quanto previsto dai DPI e dalle NDI della Regione Puglia.

Il rispetto degli impegni aggiuntivi dà diritto ad una maggiorazione del pagamento dei premi di base, come descritto al successivo paragrafo 6 - Entità degli Aiuti.

Per quanto riguarda l'effettiva assunzione degli impegni aggiuntivi e l'esecuzione dei relativi interventi, si dovrà tener conto:

- del ciclo colturale della specie interessata,
- del periodo opportuno per l'esecuzione dei suddetti interventi di bio-controllo, controllo adulticida e confusione sessuale, in base ai cicli dei parassiti ed ai dati di monitoraggio aziendale,
- del periodo opportuno per l'esecuzione dei suddetti interventi di potatura annuale e dei sovesci bio-fumiganti, in base alla tipologia di gestione colturale dell'azienda e delle consuetudini agronomiche dell'areale di riferimento.


Pertanto, in considerazione dei suddetti fattori, l'impegno aggiuntivo di applicazione delle tecniche di difesa avanzata, viene attivato dalla data di rilascio della DdS con l'obbligo di adottare le relative tecniche di difesa nell'arco del primo anno di impegno (per es. dal 15/05/2017 al 14/05/2018), per consentire il pagamento del premio aggiuntivo richiesto in DdS.

Tale tempistica è attuata a garanzia dei beneficiari che devono conoscere preventivamente le regole dei controlli relativi ai suddetti interventi, nonché la documentazione probante necessaria e che assumono l'impegno a partire dalla data di rilascio della DdS.

Gli impegni aggiuntivi saranno verificati attraverso l'esame della documentazione probante l'esecuzione dei suddetti interventi, quali:

- la documentazione contabile, relativa all'acquisto del materiale utilizzato per le tecniche di biocontrollo, confusione sessuale, controllo adulticida e sovesci biofumiganti;
- la documentazione contabile relativa all'esecuzione delle potature (fatture, buste paga, documentazione probante i lavori in economia);
- le registrazioni apportate sul registro di magazzino e sul quaderno di campagna.

Nel complesso, tutti gli impegni, di base ed aggiuntivi, saranno oggetto di verifica, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n.809/2014.



Nel dettaglio tutti i controlli relativi agli impegni attivati, saranno descritti ed esaminati approfonditamente nell'apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, della specifica tipologia di operazione 10.1.1, emesso di concerto con l'OP Agea.

#### 5. DURATA DEGLI IMPEGNI

L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.1, indipendentemente dalla coltura in atto, è di 5 anni a partire dalla data del 15 maggio 2017.

Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".

#### 6. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura assoggettata agli impegni della specifica tipologia di operazione 10.1.1.

Sono ammesse a premio le seguenti colture con i relativi premi unitari distinti per gli impegni di base e gli impegni aggiuntivi relativi all'adozione di tecniche di difesa avanzata:


Colture	Premi di base Euro/ha	Premi Aggiuntivi				
		Confusione sessuale	Bio-controllo	Controllo adulticida	Sovesci biofumiganti	Potatura
		Euro/ha				
Frutticole	336,60	122,00			N.P.	N.P.
Olivo	190,60	N.P.	71,90	N.P.	92,40	
Orticole	128,40	N.P.	97,60	99,00	N.P.	

Nel caso di richiesta di premi aggiuntivi, la DdS dovrà riportare la richiesta dei Premi di Base in associazione agli stessi premi aggiuntivi.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

I suddetti premi vengono erogati unicamente per remunerare gli impegni aggiuntivi rispetto alle baseline di riferimento. La determinazione degli stessi premi ha preso in considerazione anche la valutazione degli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening).

Dalla valutazione riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 si rileva che non si verificano sovrapposizioni con le pratiche di greening, pertanto non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi legati all'obbligo di rotazione, poiché tale obbligo si configura



come impegno “simile” alla pratica di “diversificazione” prevista dal greening, ma, non essendo remunerato dal premio in questione non sussiste il pericolo di doppio finanziamento.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno e di pagamento per il tipo di operazione 10.1.1 possono essere previsti altri tipi di operazione della Sottomisura 10.1, quali:

- Incremento sostanza organica nei suoli 10.1.2,
- Agricoltura conservativa 10.1.3.

#### **7. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.1.

Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed all'entità degli aiuti richiesti, sarà applicato un criterio di selezione correlato all'estensione delle superfici assoggettate agli impegni, nell'ottica di consentire l'accesso al sostegno al maggior numero di aziende agricole.

Pertanto sarà applicata una priorità in ordine crescente di superficie oggetto di impegno (S.O.I.) con la DdS.

#### **8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di operazione 10.1.1, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A “*Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1*”:


##### **8.1 Utilizzo del SQNPI**

L'utilizzo del Sistema Informativo SQNPI, con l'assunzione dell'impegno di adottare il DPI e le Norme NDI della Regione Puglia, rappresenta un prerequisito per l'adesione alla tipologia di operazione 10.1.1.

Il Sistema Informativo operativo sul portale [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it), è accessibile per gli utenti accreditati con le stesse credenziali di accesso del portale SIAN.

L'adesione attraverso il Sistema Informativo deve essere formalizzata entro e non oltre il 15 maggio 2017 e prevede la scelta dell'OdC, tra gli Enti di Certificazione riconosciuti dal Mipaaf, che dovranno verificare la conformità dei metodi di produzione e della documentazione al DPI e alle Norme NDI della Regione Puglia.

Con riferimento al paragrafo 5 (Accesso al sistema di controllo e certificazione) del Manuale SQNPI - Adesione Gestione Controllo rev. 2 del 22/09/2016, *l'adesione al sistema prevede*



*l'obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l'esclusione di tutta la coltura.*

Nel caso di superfici destinate, nella campagna 2017, ad un utilizzo per il quale non viene richiesto il premio (per esempio maggese o seminativi), le stesse dovranno essere assoggettate al SQNPI nel caso in cui sia previsto il loro utilizzo nell'arco del periodo di impegno per colture di cui si richiederà il premio (per esempio ortaggi o nuovi impianti arborei).

### **8.2 Domanda di Sostegno**

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, secondo le modalità ed i termini precisati nel paragrafo 7.3 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di operazione 10.1.1.

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di operazione 10.1.1.

Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.1 e le condizioni che determinano l'attribuzione dei criteri di priorità del bando, devono sussistere alla data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.


Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 8.4, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

### **8.3 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione delle priorità previste dal bando**

Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN, finalizzati alla elaborazione delle priorità previste dal bando.



#### **8.4 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando**

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 8.3, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte richiedenti in ordine decrescente di S.O.I., secondo i criteri di priorità riportati al precedente paragrafo 7.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it).

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

In questa fase, per i terreni e le colture oggetto di DdS, verranno acquisiti:

- a) Le Analisi del Terreno, per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai DPI della Regione Puglia.

Le analisi hanno validità di 5 anni, per le colture annuali. Per le colture arboree l'analisi è valida se eseguita nell'arco dei 5 anni precedenti l'impianto o all'adesione all'operazione.

- b) I Piani di Concimazione, eseguiti in conformità ai DPI della Regione Puglia.

I controlli di conformità delle Analisi del Terreno e dei Piani di Concimazione, saranno a carico dell'Organismo di Controllo prescelto dall'azienda in fase di adesione al SQNPI.

#### **8.5 Controlli di Ammissibilità**


Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell'Allegato A, i controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.

In caso di applicazione dei Criteri di Selezione si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti per la loro attribuzione

##### **8.5.1. Istruttoria**

L'istruttoria consiste nell'esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a questa fase (cfr. paragrafo 8.4).

L'istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.



Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile verificare con i controlli automatizzati.

#### 8.5.2. Valutazione esiti dei controlli

In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- **Esiti completamente Positivi** → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione e/o informazioni probanti → acquisizione documentazione e/o informazioni probanti → verifica della documentazione e/o informazioni e completamento controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- **Esiti Negativi** → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 19 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo gli applicativi disponibili.


#### 8.6 Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
- le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dei S.P.A. competenti tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di ridotta disponibilità finanziaria del bando rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione 10.1.1, elaborata sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando, con l'indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.



Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione dell'apposito *Manuale delle Procedure e dei Controlli*, emesso di concerto con l'OP Agea.

## **9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI**

### **9.1 Gestione delle domande di pagamento**

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 8.6 (Comunicazione di ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

### **9.2 Liquidazione degli aiuti**

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.



REGIONE  
PUGLIA



# REGIONE PUGLIA

## Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

**Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia**

**Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013**


**Misura10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”**

**Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”**

**Operazione10.1.2“Incremento Sostanza Organica e Difesa dei Suoli”**


**BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
SOSTEGNO**

Allegato Calla DAdGn. 48del 03/04/2017\_



## INDICE

PREMESSA.....	3
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE .....	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	3
4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI .....	4
5. DURATA DEGLI IMPEGNI .....	7
6. ENTITA' DEGLI AIUTI .....	7
7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....	8
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	8
8.1 Domanda di Sostegno.....	9
8.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando.....	9
8.3 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i punteggi e le priorità previste dai Criteri di Selezione.....	10
8.4 Controlli di Ammissibilità.....	10
8.4.1 Istruttoria.....	11
8.4.2. Valutazione esiti dei controlli: .....	11
8.5 Comunicazioni di Ammissibilità.....	11
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI.....	12
9.1 Gestione delle domande di pagamento .....	12
9.2 Liquidazione degli aiuti.....	12
ALLEGATO 1 – Esempio di gestione interventi di apporto ammendanti organici e di biomassa con colture da sovescio in unica azienda aderente all'operazione 10.1.2. ....	13



## PREMESSA

Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato C si riferiscono all'attuazione della tipologia di operazione 10.1.2 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell'Allegato A e la concessione degli aiuti è condizionata all'approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1, nonché all'approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione dell'operazione 10.1.2.

## 1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

In base ai dati riportati nell'analisi di contesto del PSR Puglia 2014-2020, il livello della Sostanza Organica nei suoli pugliesi si attesta su valori relativamente bassi rispetto agli standard europei.

Tali valori sono determinati dalle tecniche di lavorazione e dal clima, mediamente caldo-arido; fattori che favoriscono una rapida mineralizzazione della frazione organica del suolo stesso.

La presente operazione sostiene l'apporto di matrice organica nel terreno, nella forma di ammendanti organici commerciali e di biomasse vegetali con colture da sovescio, con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio.

Ai fini dell'erogazione degli aiuti previsti dal successivo paragrafo 6, vengono distinte due tipologie di interventi, remunerati con premi di entità differente:

- **Apporto di ammendanti organici commerciali;**
- **Apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio.**

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI


I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.

## 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di DdS sono correlati alla tipologia di operazione 10.1.2.

I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
- b) S.A.U. minima di 2 ettari.



- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
- d) per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 15/05/2017 al 14/05/2018.

Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di presentazione della domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022); essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità della domanda. Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal 15/05/2017 al 14/05/2018).

Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei contratti, ecc. Sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.

- e) Possono accedere all'aiuto le aziende con terreni aventi un contenuto di sostanza organica classificato "basso" o "normale" secondo la tabella di classificazione riportate nel DPI della Regione Puglia, di seguito riportata:

Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni				
Giudizio	Giudizio (x schede a dose standard)	Tendenzialmente Sabbioso	Franco	Tendenzialmente Argillosi
molto bassa	bassa	<0,8	< 1,0	< 1,2
bassa	normale	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2
medio		1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0
elevata	elevata	> 2,0	> 2,5	> 3,0


- f) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate nel paragrafo 9 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".

#### 4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI

Con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti, i beneficiari dovranno rispettare gli impegni di seguito riportati, e distinti in impegni comuni e connessi alla tipologia di operazione 10.1.2, e impegni specifici connessi alla tipologia d'intervento attivata.

**Impegni comuni**, che i beneficiari dovranno rispettare, indipendentemente dalla tipologia d'intervento attuata:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS.




- b) L'obbligo di presentazione della DdP per la conferma degli impegni assunti con la DdS, secondo i dettagli indicati al paragrafo 5 "*Durata degli Impegni*".
- c) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera azienda ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il Cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 13 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".
- d) I beneficiari degli aiuti previsti dalla tipologia di operazione 10.1.2, come previsto dall'art.6 del D.lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).
- e) Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino con la registrazione degli interventi oggetto di impegno.
- f) Conservazione della documentazione contabile e fiscale (fatture registrate ed eventuali documenti di trasporto) relativa all'attuazione delle tecniche oggetto di impegno (per l'acquisto degli ammendanti, per l'acquisto delle sementi, per eventuali servizi di contoterzismo).
- g) Esecuzione di un'analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai (DPI della Regione Puglia), da acquisire durante la fase di cui al successivo paragrafo 8.2.
- h) Redazione di un Piano di fertilizzazione nel rispetto delle analisi del terreno e basato sui criteri riportati nel DPI, da acquisire durante la fase di cui al successivo paragrafo 8.4.1.
- i) Impegno ad inserire nel sistema SIT Puglia i certificati delle analisi e gli appezzamenti secondo le modalità e i termini che saranno definiti con apposito provvedimento dell'ADG.

I beneficiari della tipologia di operazione 10.1.2, oltre al rispetto degli impegni di cui alle precedenti lettere del presente paragrafo (a-b-c-d-e-f-g-h-i), dovranno assumere e rispettare gli impegni specifici correlati alle suddette tipologie d'intervento attuate.

Gli **impegni specifici** per l'**apporto di ammendanti** sono i seguenti:

- j) Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 D.lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame, Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato



misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame.

- k) Gli ammendanti devono essere corredati di certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni).

**Gli ammendanti** devono essere confezionati ed etichettati secondo le normative vigenti e corredati di documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni).

Nel caso di utilizzo di ammendanti allo stato sfuso farà fede l'etichetta che obbligatoriamente il produttore dovrà allegare ai documenti accompagnatori, come previsto dall'allegato 8 del D.lgs. 75/2010.

In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).

Il letame potrà essere utilizzato allo stato "sfuso", purché corredato di un certificato analitico che ne attesti l'origine (o l'allevamento di provenienza) e le caratteristiche chimico-fisiche.


- l) La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro e l'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.

**Gli impegni specifici per l'apporto di biomassa con colture da sovescio** sono i seguenti:

- m) Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, e successivo interrimento con o senza triturazione, nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interrimento deve essere effettuato entro la data stabilita dal vigente Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia.
- n) L'apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio deve essere attuato almeno per tre annualità nel periodo di impegno.

Il pagamento del premio è vincolato all'esecuzione delle operazioni di semina e successivo interrimento per l'annualità di riferimento della domanda. La mancata esecuzione delle operazioni di semina e successivo interrimento per oltre due annualità, nel periodo di impegno, determina la revoca della domanda.

Nel caso in cui si volessero attivare in azienda, con unica DdS, entrambe le tipologie di intervento, per l'apporto di ammendanti organici e di biomassa con colture da sovescio, resta



fermo il principio che, nell'arco del quinquennio, gli impegni si applicano agli appezzamenti fissi, e si dovrà rispettare lo schema esemplificativo riportato nell'Allegato 1.

Tutti i suddetti impegni pertinenti alla tipologia di operazione 10.1.2, siano essi comuni che specifici per il singolo intervento, saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n.809/2014.

Nel dettaglio tutti i controlli relativi agli impegni attivati, saranno descritti ed esaminati approfonditamente nell'apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, della specifica tipologia di operazione 10.1.2, emesso di concerto con l'OP Agea.

#### 5. DURATA DEGLI IMPEGNI

L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.2, indipendentemente dalla coltura in atto, è di 5 anni a partire dalla data del 15 maggio 2017.

Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1*".

#### 6. ENTITA' DEGLI AIUTI


L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie assoggettata agli impegni della specifica tipologia di operazione 10.1.2 "Incremento sostanza organica nei suoli", con premi di entità differente correlati alla tipologia di intervento attuato:

	Premi Euro/ha/anno
<i>Apporto di ammendanti organici commerciali</i>	374,00
<i>Apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio</i>	291,50

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "*Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno*".

La tecnica di apporto della sostanza organica ai terreni attraverso entrambe le tipologie di intervento suddette, è stata analizzata prendendo in considerazione gli impegni richiesti dall'operazione e precedentemente descritti e valutando le possibili sovrapposizioni con la baseline.

Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening). In particolare si è rilevato che non si verificano sovrapposizioni con le pratiche di greening pertanto, il pagamento del premio non può determinare il pericolo di doppio finanziamento.



Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.2 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1,
- Agricoltura Conservativa 10.1.3.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Con procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, avviata con nota n. 742 del 23/03/2017, sono stati proposti, per il presente bando relativo all'operazione 10.1.2, i sotto riportati Criteri di selezione.

Pertanto, la loro applicazione è vincolata alla conclusione della suddetta proposta di modifica.

I criteri di selezione fanno riferimento alla valutazione della dotazione di sostanza organica dei suoli interessati, in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, con priorità ai terreni con un contenuto classificato nelle categorie "molto basso" e "basso".

Dotazione di sostanza organica (%) nei terreni	Punti
Molto bassa	100
Bassa	80
Media	60
<b>Punteggio massimo attribuibile</b>	<b>100</b>


Il punteggio verrà attribuito valutando la dotazione di sostanza organica dei suoli interessati, in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, eseguite per aree omogenee (appezzamenti) definiti in base ai criteri del DPI della Regione Puglia.

A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee (appezzamenti) con superfici oggetto di intervento meno estese. Nell'applicazione della precitata priorità, le aree omogenee di una domanda di sostegno che conseguiranno lo stesso punteggio saranno collocate nella graduatoria singolarmente, con riferimento alla specifica superficie oggetto d'intervento.

Qualora le risorse finanziarie assegnate al bando non risultino sufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario complessivo delle DdS rilasciate nel portale Sian, si procederà all'assegnazione dei punteggi secondo i suddetti criteri di selezione e alla formulazione della graduatoria per aree omogenee (appezzamenti).

## 8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di operazione 10.1.2, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del



Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1":

### **8.1 Domanda di Sostegno**

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel paragrafo 7.3 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di operazione 10.1.2.

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di operazione.

Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.2 e le condizioni che determinano l'attribuzione dei criteri di priorità del bando, devono sussistere alla data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.


Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 8.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

### **8.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando**

Concluse le fasi di rilascio delle DdS vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle istanze rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN e del portale regionale (SIT Puglia e/o <http://svilupporurale.regione.puglia.it>), finalizzati alla elaborazione dei criteri di selezione e delle priorità previste dal bando.

In questa fase verranno acquisite le analisi del terreno per la verifica dei requisiti di ammissibilità e l'attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dai Criteri di Selezione,



secondo modalità, tempistica e procedure che saranno definiti con appositi atti amministrativi emanati dall'AdG PSR Puglia 2014-2020.

Relativamente alle analisi del terreno, si specifica che dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- I. Esecuzione di un'analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia.
- II. Validità dell'analisi del terreno: per le colture annuali l'analisi ha validità di 5 anni, per le colture arboree l'analisi è valida se eseguita nell'arco dei 5 anni precedenti l'impianto o all'adesione all'operazione.
- III. Limite massimo di superficie pari a 10 ha per appezzamento, fermo restando gli altri parametri di omogeneità definiti nel DPI della Regione Puglia.
- IV. Redazione di una scheda di campionamento che definisca: numero e posizionamento dei punti di prelievo, profondità, variabilità per tipologia colturale, dettagli operativi in fase di prelievo campione.

Nell'ambito dei controlli di ammissibilità e del mantenimento degli impegni, la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, si riserva la facoltà di procedere alla riesecuzione delle analisi in contraddittorio.


### **8.3 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i punteggi e le priorità previste dai Criteri di Selezione**

Concluse le operazioni di cui al precedente punto 8.2, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte e degli appezzamenti, con il relativo punteggio attribuito secondo i Criteri di Selezione e di Priorità previsti al precedente paragrafo 7.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it)

### **8.4 Controlli di Ammissibilità**

Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell'Allegato A, i controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.



In caso di applicazione di Criteri di Selezione e/o Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi e/o delle priorità.

#### 8.4.1. Istruttoria

L'istruttoria consiste nell'esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a questa fase (cfr. paragrafo 8.3).

L'istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto dichiarato nella DdS per l'annualità 2017. Nel corso della fase istruttoria sarà verificata inoltre la corretta identificazione delle aree omogenee (appezzamenti) secondo le disposizioni del DPI della Regione Puglia e l'eventuale creazione di condizioni artificiali per l'ottenimento dei benefici.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile verificare con i controlli automatizzati.

#### 8.4.2. Valutazione esiti dei controlli:


In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- **Esiti completamente Positivi** → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione e/o informazioni probanti → acquisizione documentazione e/o informazioni probanti → verifica della documentazione e/o informazioni e completamento controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- **Esiti Negativi** → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 19 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".

Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo gli applicativi disponibili.

#### 8.5 Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva elenchi distinti per singola operazione, riportanti:



- le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
- le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili agli aiuti, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte del S.P.A. competente per territorio, tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione 10.1.2, redatta sulla base dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle priorità previsti dal bando.

Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione di apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, emesso di concerto con l'OP Agea.

## **9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI**


### **9.1 Gestione delle domande di pagamento**

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 8.5 (Comunicazione di Ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

### **9.2 Liquidazione degli aiuti**

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.



**ALLEGATO 1 – Esempio di gestione interventi di apporto ammendanti organici e di biomassa con colture da sovescio in unica azienda aderente all'operazione 10.1.2.**

Esempio Azienda di 100 Ha con 5 particelle catastali e con adesione ai due interventi/impegni della tipologia di operazione 10.1.2

- Legenda:
- a premio per l'intervento ammendanti
  - a premio per l'intervento colture da sovescio
  - non a premio

p.la	Ha Ammendanti	Ha Sovescio	2016	2017	2018	2019	2020
1	X	N.P.	Ammendanti	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Ammendanti	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Ammendanti
2	N.P.	Y	Sovescio	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Sovescio	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Sovescio
3	X	N.P.	Ammendanti	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Ammendanti	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Ammendanti
4	N.P.	Y	Sovescio	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Sovescio	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Sovescio
5	X	N.P.	Ammendanti	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Ammendanti	Sovescio o Altro (maggesi, cereale da granella, ecc.)	Ammendanti
Totale superficie impegnata Dds 100 Ha							

Presupposto: 100 Ha di superficie aziendale impegnata con la Dds, di cui 50Ha/anno per la somministrazione di ammendanti e 50Ha/anno per la coltura da sovescio.

- Per l'intervento di somministrazione ammendanti organici dovranno essere garantiti 500t di S.S. nell'arco del periodo di impegno, somministrati tramite l'apporto frazionato in non meno di tre anni.
- Le p.lle 1-3-5 aderiscono all'intervento Ammendanti e percepiscono il premio annuale per 5 anni di impegno, purché garantiscano la somministrazione di 10t/ha di S.S. tramite l'apporto frazionato in non meno di tre anni. Le p.lle dovranno comunque essere inserite a premio nella domanda di conferma per l'annualità 2017 e 2019.
- Nelle annualità 2017 e 2019 sulle stesse superfici potranno essere praticati il sovescio o altre colture. Se viene praticato il sovescio non si potrà chiedere il premio aggiuntivo per il sovescio.
- Le p.lle 2-4 aderiscono all'intervento Colture da sovescio e percepiscono il premio annuale per le superfici ove praticano la coltura da sovescio per gli anni in cui tale pratica viene attuata.